

## **Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 186 del 20/11/2013 - rif. PREC 98/13/L**

Parere di Precontenzioso n. 186 del 20/11/2013 - rif. PREC 98/13/L d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.3

Artt. 34 e 37 del D. Lgs n. 163/2006 e Art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 - Disciplinare di gara e divieto di partecipazione in R.T.I e Consorzi di tipo verticale e/o misto - Legittimità della clausola - Idonea motivazione del provvedimento di esclusione- In un appalto di lavori di manutenzione di immobili ad uso di amministrazioni dello Stato, disciplinato ai sensi dell'art. 12 del D. L. 98/2011, la caratteristica dell'incertezza degli interventi, definibili unicamente attraverso il dato esperenziale costituito dal novero di interventi staticamente più ricorrenti nell'ultimo anno, legittima la stazione appaltante ad affidare il contratto ad imprese adeguatamente qualificate secondo le caratteristiche degli interventi da realizzare, sebbene questi non siano esattamente individuati, nonché a richiedere, a pena di esclusione, il possesso di una determinata qualificazione SOA, pur senza l'indicazione dei relativi importi dei lavori per ciascuna categoria di opere.

Parere di Precontenzioso n. 186 del 20/11/2013 - rif. PREC 98/13/L d.lgs 163/06 Articoli 37, 59 - Codici 37.1, 37.1.1, 37.1.2, 59.1

Alla luce della normativa vigente, è legittimo il divieto di costituzione di un RTI verticale e/o misto nel caso in cui l'impossibilità oggettiva di prevedere le categorie di lavoro in cui si articoleranno i singoli interventi di un accordo quadro di manutenzione ai sensi dell'art. 12 del D. L. 98/2011, imponga alla stazione appaltante la selezione di operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie individuate negli atti di gara, considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Un RTI verticale può essere configurato solo qualora i requisiti richiesti per eseguire i lavori pubblici siano frazionabili, e, nell'ambito delle lavorazioni oggetto di gara, si possa distinguere tra categorie prevalenti e scorporabili, in virtù dell'importo stimato per ciascuna (cfr. C. di S. Sez. V n. 4891/2012, e cfr. AVCP Determina n. 25 del 20.12.2001). Nella fattispecie, ammettere la partecipazione alla gara di RTI verticali e/o misti significherebbe consentire l'affidamento di uno specifico appalto avente ad oggetto una sola tra le tre categorie di lavorazioni anche a raggruppamenti nell'ambito dei quali operano imprese non qualificate a svolgere quella determinata prestazione, violando le norme di legge relative al sistema di qualificazione, con evidente *vulnus* degli interessi pubblici sottesi.